

Il nodo decadenza/1. Serve un'autorità giurisdizionale

De Siervo: per il ricorso alla Consulta non basta la Giunta per le elezioni

Andrea Marini
ROMA

I dubbi di costituzionalità sulla legge Severino sembrano riguardare due questioni: «se questa norma abbia un contenuto retroattivo costituzionalmente illegittimo; se essa tolga poteri agli organi parlamentari. Entrambi i motivi di critica non sono convincenti». C'è poi un aspetto formale: «Ci vuole un'autorità giurisdizionale per sollevare una questione di costituzionalità. Che la Giunta per le elezioni e le immunità sia un organo giurisdizionale è dubbio». Per Ugo De Siervo, presidente della Corte costituzionale dal 10 dicembre 2010 al 29 aprile 2011, l'ipotesi di ricorso alla Consulta per verificare la costituzionalità della legge Severino in merito al caso Berlusconi è solo «una misura che mira a perder tempo: per quanto la Consulta possa procedere rapidamente, ci vorranno dai sei mesi a un anno, che andranno a incidere sulle vicende politico-elettorali».

Nel merito, De Siervo osserva: «La decadenza e l'incandidabilità non sono materia penale, e quindi non incontrano il limite della retroattività». Una ragione che escluderebbe anche il ricorso

so alla Corte europea: «Siamo di fronte a una norma di tipo "definitorio", che stabilisce le condizioni minime dello status di parlamentare. In questo caso gli effetti retroattivi sono possibili: non è irragionevole escludere dalle Camere una persona condannata per un fatto grave venti



Ugo De Siervo

LIMITE FORMALE

Le Camere hanno approvato a larga maggioranza la legge e, se qualcosa non torna, possono decidere di riscrivere il testo

anni fa». Anche l'altro dubbio di incostituzionalità della legge Severino, il possibile contrasto con l'articolo 66 della Carta (quello che stabilisce che sono le Camere a «giudicare» su ineleggibilità e incompatibilità), per De Siervo è «manifestamente infondato. L'organo della Camera non giudica a sua discrezione. Verifica per esempio se una sentenza è passata in giudicato, quando è intervenuta. Per il resto, è vincolata dalla legge sulla ineleggibilità». Secondo il presidente emerito della Consulta, infine, neanche ci sarebbero i presupposti formali per un ricorso: «Il Parlamento ha approvato la legge a larghissima maggioranza. Se c'è qualcosa che non torna, le Camere possono riscrivere la norma. Mai i parlamentari si affidano alla Consulta per sostituire una legge da loro votata». Inoltre, «ci vuole una autorità giurisdizionale per sollevare la questione. È vero che la Giunta per le elezioni esercita la sua funzione di giudizio. Ma è davvero abbastanza difficile definirla come un organo giurisdizionale. Finora mai la Giunta, autoqualificandosi autorità giurisdizionale, ha sollevato la questione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

